



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 122 – 80142 Napoli
Tel. (081) 2449030
Fax (081) 2449021

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: campania.segreteriasqs@postalnd.it

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 63 del 10 giugno 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AUTORIZZAZIONE TORNEI

IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO HA APPROVATO IL REGOLAMENTO ED AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI TORNEI:

- 1) Torneo Nazionale: "SAN VITO"
Organizzato dalla Società: A.S.D. LEONCINI GREGORIANI
Categorie di partecipazione: Allievi B - Giovanissimi - Esordienti 2° anno – Pulcini 1° e 2° anno
Periodo di svolgimento: dal 21 al 27 giugno 2010
- 2) Torneo Nazionale: "STABIAE CUP"
Organizzato dalla Società: LIBERTAS STABIA
Categorie di partecipazione: Giovanissimi
Periodo di svolgimento: dal 26 al 27 giugno 2010

IL C.R. CAMPANIA L.N.D. – F.I.G.C. HA APPROVATO IL REGOLAMENTO ED AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI TORNEI:

- 1) Torneo Provinciale: "ASSOCALCIO CUP"
Organizzato dalla Società: S.C. ASSOCALCIO SALERNO
Categorie di partecipazione: Pulcini Misti
Periodo di svolgimento: dal 11 al 30 giugno 2010

IL COMITATO REGIONALE CAMPANIA AUTORIZZA, LE SOCIETÀ SOTTO ELENcate:

- S.S.C. NAPOLI** a partecipare al Torneo giovanile denominato "6° Trofeo Città di Senigallia" che si terrà a Senigallia dal 4 al 6 giugno 2010. al Torneo la società parteciperà con le Categorie: Giovanissimi.
- LING MONDO NAZIONE** a partecipare al Torneo giovanile denominato "COSTA SARACENA" che si terrà a Senigallia dal 25 al 30 giugno 2010. al Torneo la società parteciperà con le Categorie: Allievi – Esordienti – Pulcini.

RADUNI PER GIOVANI CALCIATORI

In riferimento e con richiamo alla normativa prevista e pubblicata nel C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., il C.R. Campania – L.N.D. ha autorizzato i seguenti raduni per giovani calciatori:

■ La società **A.S.D. ROMANTIC SUD SOCCER** ha organizzato, per i giorni 11 giugno 2010, alle ore 16.00, presso il Campo Sportivo Comunale di quarto NA un raduno per giovani calciatori riservato alla Categoria "Giovanissimi" in proprio.

I responsabili tecnico- organizzativo sono:

per la società **A.S.D. ROMANTIC SUD SOCCER** i sigg. Mario Sardo e Giovanni Pio Pedata.

■ La società **S.S. SCAFATESE CALCIO** ha organizzato, per i giorni 15/21/29 giugno 2010, alle ore 15.30, presso il Campo Sportivo Comunale di Scafati SA un raduno per giovani calciatori riservato alle Categorie "Allievi" e "Giovanissimi" in proprio.

I responsabili tecnico- organizzativo sono:

per la società **S.S. SCAFATESE CALCIO** i sigg. Concilio Antonio e Aquino Alfonso.

PLAY-OFF ALLIEVI FASCIA B

Risultati delle gare del 6 giugno 2010

Società' Dilettanti/Pure giovanili – semifinali – andata

			Andata	Ritorno
Gara 13	SAN GIORGIO 1926	MARIANO KELLER	0 - 2	
Gara 14	INTERNAPOLI CAMALDOLI	REAL PORTICI 1992	0 - 0	

PROGRAMMA GARE DEL 13 GIUGNO 2010

ALLIEVI REGIONALE FASCIA B SEMIFINALI DI RITORNO

13	MARIANO KELLER	SAN GIORGIO 1926	"O. BARASSI" NAPOLI	DOM.	10.00
14	REAL PORTICI 1992	INTERNAPOLI CAMALDOLI	"COCOZZA" PORTICI	DOM.	10.30

PLAY-OFF GIOVANISSIMI FASCIA B

Risultati delle gare del 6 giugno 2010

Società' Dilettanti/Pure giovanili – semifinali – andata

			Andata	Ritorno
Gara 13	PUTEOLANA 1909	SPOR CLUB PICENTIA	0 - 3	
Gara 14	MATERDEI	S. NICOLA	1 - 1	

PROGRAMMA GARE DEL 13 GIUGNO 2010

GIOVANISSIMI REGIONALE FASCIA B SEMIFINALI DI RITORNO

13	SPOR CLUB PICENTIA	PUTEOLANA 1909	"PIERRO" PONTECAGNANO SALERNO	DOM.	17.00
14	S. NICOLA	MATERDEI	COMUNALE CASTELLO DI CISTERNA	DOM.	10.00

COPPA CAMPANIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2009/2010

CLASSIFICHE DELLA FASE REGOLARE ED ACCOPPIAMENTI FASE FINALE REGIONALE

PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella serata odierna, sul Sito Internet di questo C.R., su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicate:

- le classifiche finali della fase regolare della Coppa Campania Allievi e Giovanissimi;
- gli abbinamenti delle gare della fase finale della Coppa medesima,
- i provvedimenti disciplinari relativi alle ultime due giornate di gara delle manifestazioni in argomento.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, assistito dal rappresentante dell' A.I.A., nella seduta del 8/06/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

---GARE DEL 5/06/2010---

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA I infr

SANNINO EMANUELE	(REAL PORTICI)
GRIZZUTO VALERIO	(REAL PORTICI)
LETIZIA ALESSANDRO	(REAL PORTICI)
PEZONE IVANO	(INTERNAPOLI CAMALDOLI)

ESPOSITO GIUSEPPE	(SAN GIORGIO 1926)
GAMMONE ROSARIO	(SAN GIORGIO 1926)
COZZOLINO FABIO	(SAN GIORGIO 1926)
ROGHI SALVATORE	(MARIANO KELLER)
VOLPECINA MARCO	(MARIANO KELLER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

VISCONTI RAFFAELE (INTERNAPOLI CAMALDOLI)

PLAY OFF GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B

---GARE DEL 6/06/2010---

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA I infr

AMODIO LUIGI E	(MATERDEI)
SACCO LUCIANO EMANUELE	(S.NICOLA)

COPPA CAMPANIA ALLIEVI

RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO – GARA CITTÀ DI SANT'ARPINO / NEAPOLIS MUGNANO DEL 2.06.2010 – COPPA CAMPANIA – ALLIEVI REGIONALI

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che il calciatore della società Città di Sant'Arpino, Pestorino Alessandro (nato il 22.02.1994), abbia partecipato alla gara de qua, senza essere tesserato a favore della società Città di Sant'Arpino. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il nominato calciatore non risulta tesserato a favore della società Città di Sant'Arpino. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Pestorino Alessandro, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Neapolis Mugnano, di infliggere a carico della società Città di Sant'Arpino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO MICRI – GARA MICRI / LIBERTAS STABIA DELL'1.06.2010 – COPPA CAMPANIA – ALLIEVI REGIONALI

Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Micri, per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Coppola Carmine (nato il 22.07.1993), esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, il calciatore Coppola Carmine, come dal C.U. n. 61 S.G.S. del 4 giugno 2010, pag. 846, nella gara del 27.05.2010, Boys Boscoreale / Libertas Stabia, veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica di tre giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella dell'espulsione dal campo, ovvero, esattamente, nella gara del 30.05.2010 ed in quelle successive. Poiché il calciatore Brosca Ciro ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato da sanzione disciplinare), sia alla gara del 30.05.2010 che a quella oggetto di reclamo, la società Libertas Stabia deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Micri, di infliggere a carico della società Libertas Stabia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

COPPA CAMPANIA GIOVANISSIMI

RECLAMO SAN GIORGIO 1926 – GARA SAN GIORGIO 1926 / S.ANTONIO SPORTING CLUB DEL 2.06.2010 – COPPA CAMPANIA – GIOVANISSIMI REGIONALI

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che l'assistente di parte, sig. Bellini Luciano (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), abbia partecipato alla gara de qua, senza essere censito a favore della società S.Antonio Sporting Club. Dalla documentazione, acquisita presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che l'assistente di parte in questione risulta regolarmente censito, con la qualifica di consigliere, da data antecedente (12.09.2009), rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società S.Antonio Sporting Club. Di conseguenza, la partecipazione dell'assistente di parte, sig. Bellini Luciano, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del censimento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società San Giorgio 1926; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 2010

Presenti: avv. Luigi Paolo Giella, Presidente f.f.; avv. Michele Corcione, dott. Serafino Mirone, Componenti; sig. Oreste Alfano, Delegato A.I.A.

37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI ATLETICO NOCERA – GARA PRO VELIA 2000 / ATLETICO NOCERA DEL 16.05.2010 – COPPA CAMPANIA – ALLIEVI REGIONALI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, presentati dalla società Atletico Nocera, rileva la parziale fondatezza degli atti di impugnazione. Invero, quanto al comportamento dei sigg. Cavallaro Fabio e Grimaldi Andrea, dirigenti della società reclamante, non può non rilevarsi che essi hanno offerto, anche in considerazione di tale qualità soggettiva, un negativo esempio ai propri giovani calciatori. Per tale motivo, questa C.D.T. ritiene di confermare le inibizioni, inflitte in prime cure a ciascuno di essi. In quanto all'assistente di parte, sig. Iomazzo Edoardo, per la sua giovane età, quale calciatore della società reclamante, si ritiene di poter ridurre la relativa squalifica al 15.11.2010. Infine, ferma restando la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società, questa Commissione ritiene di dover cumulare le due ammende, inflitte alla società ricorrente, riducendone l'importo complessivo ad euro 250,00. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Nocera, di ridurre la squalifica, a carico dell'assistente di parte sig. Iomazzo Edoardo, fino a tutto il 15.11.2010; di ridurre l'importo totale delle ammende, a carico della società reclamante, ad euro 250; di confermare le inibizioni a carico dei dirigenti sigg. Cavallaro Fabio e Grimaldi Andrea; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTEFORTE – GARA MONTEFORTE / AVERSA DEL 7.03.2010 – ALLIEVI REGIONALI

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, se è indiscutibile la condotta violenta dei calciatori Graziano Luca e Limongelli David, riprovevole soprattutto per la forza esercitata e per le conseguenze riportate dai due calciatori che hanno subito la violenza medesima, tuttavia lo stesso direttore di gara ha affermato, in sede di audizione, che si è verificata una "scazzottata" tra calciatori, con conseguente inizio di ressa che vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori, così ridimensionando la gravità delle incolpazioni. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Monteforte, riducendo a tutto il 31.11.2011 la squalifica a carico dei calciatori Graziano Luca e Limongelli David; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI SCAMPIA – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / ARCI SCAMPIA DEL 12.05.2010 – PLAY OFF – ALLIEVI REGIONALI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente inoltrato, rileva la fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, è rimasto pacificamente accertato che, alla fine della gara in epigrafe, alcuni tifosi della società ospitante invadevano il campo di gara e rincorrevano alcuni calciatori della società ospitata, al fine di aggredirli. Tale emergenza generava una rissa tra i tesserati, alcuni per difendere i compagni oggetto del tentativo di aggressione. Tra i calciatori della società reclamante che partecipavano alla rissa, il direttore di gara individuava il calciatore Cusano Daniele. Orbene, tenuto conto delle circostanze di fatto, come innanzi rappresentate, questa C.D.T. ritiene poter ridurre a quattro gare la squalifica inflitta, dal Giudice di prime cure, allo stesso calciatore. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Arci Scampia, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Cusano Daniele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOOTBALL CIRO CARUSO – GARA F.C. CIRO CARUSO / GESCAL DEL 2.05.2010 – GIOVANISSIMI FASCIA B – DELEGEAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., letto il reclamo, presentato dalla società F.C. Ciro Caruso; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; audito, a chiarimenti, l'arbitro, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dal referto di gara, confermato dal direttore di gara in sede di audizione, si evince chiaramente che la condotta tenuta dal calciatore Ciambelli Eugenio è sicuramente censurabile, come rilevato dal G.S.T. Appare, tuttavia, alla luce della dinamica esaminata dai fatti, nonché dalle dichiarazioni del rappresentante della società, che la gravità del comportamento del nominato calciatore sia da ridimensionare, nell'ottica del giusto temperamento della condotta tenuta in campo dai calciatori. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. Ciro Caruso, di ridurre al 31.12.2010 la squalifica a carico del calciatore Ciambelli Eugenio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LEUCOPETRA – GARA LANDRIANI / LEUCOPETRA DEL 16.05.2010 – ESORDIENTI – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l'arbitro a chiarimenti, rileva l'inammissibilità dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 56 della Delegazione Provinciale di Napoli del 20.05.2010, pag. 1095), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Leucopetra, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la società Leucopetra si rifiutava di iniziare l'incontro adducendo la non regolarità del rettangolo di giuoco (misure ridotte). Orbene, giustamente il Giudice di prime cure ha deliberato in tal senso. Invero, ai sensi dell'art. 46, comma 1, C.G.S., i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, disciplinati dall'art. 29, commi 2 e 3, C.G.S., devono essere presentati al Giudice Sportivo Territoriale, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo Codice di Giustizia Sportivo: preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quella della gara alla quale si riferisce, con trasmissione della motivazione del reclamo e della relativa tassa entro il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della gara stessa, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, della copia del reclamo alla società controparte. Nel caso di specie, la società reclamante non ha provveduto agli adempimenti prescritti, limitandosi a produrre una riserva scritta al direttore di gara, senza dare ad essa alcun seguito presso il Giudice Sportivo Territoriale. Deve ulteriormente precisarsi che la declaratoria di inammissibilità del reclamo in prima istanza non può essere sanata nei successivi gradi di giudizio. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Leucopetra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EUROPA MASSESE – GARA TEAM CERCOLA / EUROPA MASSESE DEL 22.05.2010 – GIOVANISSIMI FASCIA B – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità del reclamo. Invero, l'atto trasmesso in data 27.05.2010, a mezzo fax, dalla società reclamante, avverso le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Napoli, con le quali sono state inflitte le squalifiche a carico dell'allenatore, sig. Andreozzi Giovanni, ed a carico del calciatore Coppola Emanuele, è stato redatto su carta non intestata e senza il relativo timbro. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Europa Massese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Publicato in Napoli ed affisso all'albo del C.R. Campania il 10 giugno 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**